ACCORDO IN SEDE SINDACALE

a definizione del piano di uscite volontarie incentivate contestualmente alla domanda per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale – Assegno Ordinario ai sensi degli artt. 14 e 30 del D.Lgs. n. 148/15

Il giorno 04/05/19, in Bologna (BO), si sono incontrati:

- La Società Tractor Automobile Spares (di seguito, anche "**TAS**" o la "**Società**"), con sede legale in Napoli, Via Argine n. 306, rappresentata dall'Avv. Silvia Basile e dal Dott. Alessandro Ferrari, giusta delega in atti;
- le parti sindacali interessate (di seguito, congiuntamente, anche le "**OO.SS.**"): (i) FILCAMS-CGIL Nazionale: Sig. Andrea Montagni; (ii) FISASCAT-CISL, con delega Nazionale: Sig. Enrico Gobbi; (iii) UILTUCS Nazionale: Sig. Andrea Montagni, giusta delega.

(la Società e le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

- in data odierna, le Parti hanno sottoscritto un verbale di Accordo condividendo espressamente l'esigenza di procedere con la richiesta del trattamento del Fondo di Integrazione Salariale (di seguito, "**FIS**") – Assegno Ordinario (di seguito "**Accordo 1**");
- nell'ambito dell'Accordo 1, la Società ha manifestato la propria disponibilità a valutare le richieste di uscita volontaria dall'azienda dei dipendenti interessati;
- le Parti hanno, quindi, concordato che la Società riconoscerà al personale interessato un sostegno economico alla fuoriuscita, i cui termini e condizioni di riconoscimento sono oggetto del presente accordo (di seguito "**Accordo 2**");
- con il presente Accordo 2, quindi, le Parti intendono regolare i termini e le condizioni di cui sopra.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo 2.
2. Al personale a cui è riconosciuto l'Assegno Ordinario – FIS, che su base volontaria abbia manifestato alla Società di aderire al piano di incentivazione all'uscita volontaria, la Società riconoscerà, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, TFR, ratei ferie, quote 13° e 14° mensilità maturate), un sostegno economico alla fuoriuscita stessa pari a 6 (sei) mensilità "pesanti" lorde di base a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale novativa (di seguito anche l'"**Importo**").
3. L'Importo di cui sopra – da intendersi a partire dalla data di cessazione del rapporto – sarà una integrazione del trattamento di sostegno al reddito ed all'occupazione spettante al lavoratore sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia, senza riconoscimento del preavviso (se non lavorato) e/o della relativa indennità sostitutiva.
4. La cessazione del rapporto avverrà attraverso lo strumento della risoluzione consensuale.

5. Le Parti si danno atto che il pagamento del predetto sostegno economico avverrà in n. 12 rate mensili di pari importo, la prima della quale a decorrere da 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 5 che segue. Il pagamento di ciascuna delle successive avverrà a scadenza di 30 giorni l'una dall'altra.

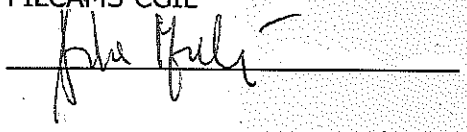
6. Il riconoscimento dell'Importo è, in ogni caso, subordinato alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore interessato, in sede amministrativa o sindacale, di apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. ed all'art. 2113 c.c. anche a titolo transattivo novativo con riferimento ad ogni forma di rivendicazione potenzialmente connessa al rapporto di lavoro, alla sua formazione, esecuzione e cessazione.

Letto, confermato e sottoscritto

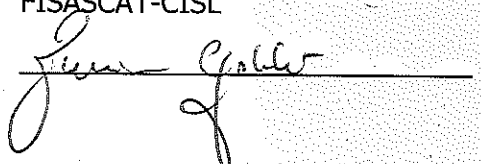
Per TAS



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS Nazionale

